



• Corte • Arbitrale • delle • Romagne •



REGOLAMENTO PROCEDURALE DELLA CORTE ARBITRALE DELLE ROMAGNE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
1 dicembre 2005

LIBRO I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

Ambito di applicazione

Art. 1

Riferimenti normativi

La Corte Arbitrale delle Romagne presta assistenza tecnico-organizzativa nelle contese che possono essere decise con arbitrato, astenendosi da qualsiasi intervento nell'attività decisionale.

L'assistenza viene prestata secondo il presente regolamento o secondo le norme del codice di procedura civile disciplinanti il procedimento arbitrale e secondo le particolari disposizioni di legge per gli arbitrati speciali (ad esempio, arbitrati nel nuovo diritto societario ex art. 34 e segg. del D.L. 17/1/2003 n. 5; arbitrati per le controversie di lavoro e per le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo che possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto).

Le parti possono escludere l'applicazione di norme del regolamento in relazione a particolari caratteristiche della controversia.

Tale volontà delle parti dovrà essere portata all'attenzione dell'Arbitro monocratico o del Collegio nel corso dell'udienza di prima comparizione a pena di decadenza.

Il presente regolamento si applica ogni qualvolta un procedimento arbitrale amministrato sia svolto presso la Corte Arbitrale delle Romagne, a meno che le parti non decidano di applicare le norme processuali dettate in materia di arbitrato dal codice di procedura civile.

La Corte non consentirà deroghe che comportino anche indirettamente la violazione del principio del contraddittorio.

CAPO II

Atti di parte e provvedimenti arbitrali

Art. 2

Domanda arbitrale

Si definisce domanda arbitrale quella con cui una delle parti dà corso al procedimento innanzi alla Corte, nella forma indicata per ciascun tipo di procedimento.

La memoria di risposta della parte convenuta equivale alla comparsa di risposta.

Art. 3

Forma degli atti e dei provvedimenti

Gli atti di parte devono avere forma scritta e sono definiti domanda arbitrale, memoria di risposta, memorie difensive, memorie istruttorie e memorie conclusionali, aventi le funzioni previste dal Codice di Procedura Civile.

I provvedimenti arbitrali hanno tutti natura di

ordinanza, ad eccezione del lodo, il quale, in caso di arbitrato rituale, ha gli effetti di una sentenza, ove munito della clausola di esecutività; invece, nel caso di procedimento irrituale, è equivalente ad un negozio di accertamento o ad una transazione.

Art. 4

Funzione della Segreteria

La Segreteria è tenuta ad inserire ogni nuovo procedimento nel ruolo generale delle controversie, aprendo nel contempo una posizione nella quale inserire le informazioni sintetiche sulla domanda arbitrale oggetto della controversia e sul suo valore nonché sulla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico o del Collegio arbitrale.

La Segreteria è autorizzata a rilasciare copia degli atti e dei provvedimenti esclusivamente ai difensori delle parti o alle parti personalmente.

Tali atti nonché gli atti di parte sono tutelati dalla normativa sulla privacy.

Art. 5

Provvedimenti degli Arbitri e atti di parte: comunicazioni e depositi

I provvedimenti dell'Arbitro o del Collegio depositati in Segreteria vengono comunicati alle parti mediante fax con ricevuta entro tre giorni dal deposito, fatta eccezione per il lodo che viene comunicato alle parti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per le ordinanze la ricevuta del fax fa prova dell'avvenuta comunicazione.

Gli atti di parte diretti all'Arbitro o Collegio Arbitrale devono essere depositati presso la Segreteria della Corte entro il termine stabilito dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale.

Nel caso di scambio diretto tra le parti l'originale depositato in Segreteria deve recare l'attestazione di ricevimento sottoscritta dal difensore della parte avversa; nel caso di comunicazione mediante il fax o e-mail, l'atto depositato deve essere corredato dalla prova dell'avvenuta comunicazione.

Per la comunicazione mediante e-mail valgono le date riportate nelle copie elettroniche degli atti trasmessi.

La domanda arbitrale e la memoria di risposta vanno notificate alla parte avversa tramite Ufficiale Giudiziario.

Art. 6

Tutela della privacy

Il fascicolo processuale di parte sarà ritirato dalle parti al termine del procedimento.

Un originale del lodo rimarrà depositato presso la Segreteria della Corte.

E' onere della parte che ne abbia interesse richiedere copia del fascicolo d'ufficio alla Segreteria della Corte.

Nell'ipotesi in cui una delle parti ritiri gli originali del



fascicolo d'ufficio, la Corte tratterrà copia dei verbali di causa e del lodo sottoscritti per conformità anche dai difensori delle parti.

Decorso un anno e quarantasei giorni dal deposito del lodo, la Corte non ha l'onere di conservazione del fascicolo d'ufficio ed è esonerata da ogni responsabilità di custodia.

* * * * *

TITOLO II

ARBITRI, CONSULENTI TECNICI E DIFENSORI

CAPO I

Art. 7

Gli Arbitri

Requisiti per l'iscrizione alle liste arbitrali

Condizione preliminare per la nomina ad arbitro è l'iscrizione nelle liste arbitrali formate sulla base delle schede depositate all'atto della domanda di ammissione all'Albo della Corte.

Requisiti generali per l'assunzione della qualità di arbitro sono:

- a) il possesso di competenze giuridiche e/o tecniche.
- b) la capacità di agire;
- c) il godimento dei diritti civili nazionali;
- d) l'assenza di provvedimenti riduttivi o impeditivi della capacità di giudicare;
- e) l'assunzione dell'impegno formale ad applicare i principi della deontologia arbitrale nella versione formulata dall'A.I.A.;

Requisiti specifici per essere arbitri sono:

- a) nei procedimenti secondo diritto e rituali, il possesso di titoli idonei a garantire la conoscenza del diritto sostanziale e processuale ed in particolare delle specializzazioni indicate nel momento dell'iscrizione alle liste arbitrali;
- b) nei procedimenti di diritto societario, la conoscenza dei particolari istituti giuridici relativi alla materia societaria e alle particolari procedure di tipo tecnico, finanziario presenti nelle tipologie delle controversie societarie;
- c) nei procedimenti secondo equità, in considerazione della natura del lodo, è sufficiente il possesso dei requisiti generali per l'assunzione della qualità di arbitro.

Art. 8

Nomina degli arbitri

Tutti gli arbitri devono essere iscritti nelle liste curtensi. Se l'arbitro designato da una delle parti non è iscritto al momento della nomina, può fare, qualora sia in possesso dei requisiti, domanda di iscrizione nelle liste curtensi e accettare poi la nomina.

L'arbitro unico o il Collegio arbitrale vanno designati dalle parti in conformità alla clausola compromissoria.

In caso di mancato accordo tra le parti l'arbitro unico e l'arbitro terzo sono nominati a garanzia di imparzialità

dal Presidente della Corte.

La mancata motivata accettazione dell'arbitro, nominato dal Presidente della Corte Arbitrale, espressa anche da una sola parte, portata a conoscenza della Corte mediante comunicazione scritta entro sette giorni dalla designazione curtense, rende inefficace la nomina. In tal caso, alla nomina dell'arbitro procederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Rimini, il quale lo sceglierà dalle liste curtensi.

Nell'arbitrato societario, conformemente alla lettera dell'art. 5, D.lgs. N. 5/2003, la nomina degli arbitri è effettuata esclusivamente dal Presidente della Corte.

Il Presidente è tenuto a non conferire più di un incarico al medesimo arbitro nel corso dell'anno in cui viene nominato.

Art. 9

Ricusa degli arbitri

Il presente regolamento richiama integralmente quanto disposto dagli artt. 51 e seguenti del Codice di Procedura Civile; il reclamo, tuttavia, va rivolto al Presidente della Corte, essendo la richiesta al Presidente del Tribunale residuale.

Art. 10

Sostituzione dell'arbitro

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare alcuni o tutti gli arbitri nominati, il Presidente del Collegio invita la parte il cui arbitro sia venuto a mancare, a designare il sostituto, fissando all'uopo un termine per la nomina.

In caso di arbitro unico provvede alla nomina il Presidente della Corte Arbitrale.

Nel caso in cui l'attività degli arbitri risulti ingiustificatamente ritardata, il Presidente della Corte, su richiesta motivata di tutte le parti, provvederà a sostituire l'arbitro o gli arbitri negligenti.

Art. 11

Costo dell'arbitrato

L'attività degli arbitri viene compensata esclusivamente in base alla tariffa professionale forense in vigore al momento dell'emanazione del lodo, prendendosi a riferimento il valore della pratica e il corrispondente onorario minimo aumentato della percentuale del 20%.

Qualora il valore della pratica sia superiore ad € 25.900,00, oltre al compenso per le pratiche fino ad € 25.900,00, è dovuto il compenso con riferimento allo scaglione in cui è ricompreso il valore della pratica, sempre con il criterio del minimo tariffario aumentato del 20%.

Alla Corte è dovuta la quota di iscrizione al ruolo, pari alla percentuale dell'80% del contributo unificato, oltre agli oneri fiscali, con riferimento al valore della controversia prendendosi a base del calcolo il valore della domanda e dell'eventuale domanda riconvenzionale.

Per il compenso al CTU si applicheranno le tariffe



professionali di riferimento, nei minimi tariffari.

Il compenso dei difensori e dei consulenti di parte è regolato in base alle vigenti tariffe professionali.

Nella distribuzione dei costi dell'arbitrato, gli arbitri sono tenuti ad applicare il principio di soccombenza, salvo che non ritengano di compensare in tutto o in parte le spese del procedimento e le spese legali a norma dell'art. 92 c.p.c..

La parte soccombente dovrà rifondere all'altra le spese nella misura indicata nel lodo, salvo il principio della solidarietà.

* * * * *

CAPO II

I consulenti tecnici

Art. 12

Requisiti per l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici d'ufficio

Condizione essenziale per la nomina di un consulente tecnico è l'iscrizione nella relativa lista presso la Corte.

Requisiti per l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici della Corte sono:

- a) l'esercizio della professione specifica;
- b) nel caso in cui l'attività non sia condizionata all'iscrizione ad un albo, collegio o registro professionale, l'esercizio della specifica attività oggetto della consulenza.

* * * * *

CAPO III

Art. 13

I difensori

Ciascuna parte deve essere assistita nel procedimento arbitrale da un difensore tecnico qualificato, che può essere, nei procedimenti arbitrali in cui sia parte un Ente Pubblico, anche un funzionario munito di idonea competenza.

Negli arbitrati irrituali la parte munita di idonea competenza può non avvalersi di assistenza tecnica.

Il difensore dovrà prendere atto del presente regolamento.

TITOLO III

TIPOLOGIA DEGLI ARBITRATI

Art. 14

Natura dell'arbitrato

L'arbitrato rituale può essere secondo diritto o secondo equità, così come l'arbitrato irrituale.

L'arbitrato rituale è quello il cui rito è regolato dalle norme del presente regolamento o dalle norme processuali disciplinanti l'arbitrato previste dal codice di procedura civile.

In tal caso il lodo omologato dal Tribunale ha effetti simili ad una sentenza esecutiva emessa dal Giudice ordinario.

L'arbitrato irrituale si svolge senza regole procedurali salvo il principio del contraddittorio.

Con l'arbitrato irrituale le parti vogliono che la controversia sia composta sul piano dell'autonomia negoziale attraverso un negozio di accertamento o attraverso un contratto di transazione, assoggettabili alle ordinarie impugnative negoziali.

Art. 15

Caratteristiche dell'arbitrato

L'arbitrato può essere;

- a) monocratico, quando l'arbitro nominato è unico;
- b) collegiale, quando gli arbitri siano nominati in numero di tre o più – rigorosamente dispari;
- c) nell'arbitrato societario, nei casi previsti dal D.lgs. n. 5/2003, il collegio arbitrale o l'arbitro unico è nominato dal Presidente della Corte Arbitrale e, in caso di mancata accettazione per motivate ragioni, dal Presidente del Tribunale.

* * * * *

LIBRO II

Dei procedimenti arbitrali rituali

Capo I

Della domanda arbitrale

Art. 16

Definizione e requisiti

Il procedimento prende avvio con la notifica della domanda arbitrale.

La domanda arbitrale equivale alla citazione e pertanto deve contenere, oltre alla nomina dell'arbitro o l'indicazione dell'arbitro già nominato nella clausola compromissoria, tutte le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., oltre all'indicazione del valore della controversia ai fini della determinazione del costo della iscrizione a ruolo del procedimento arbitrale.

La domanda va notificata anche alla Corte Arbitrale delle Romagne e tale notifica assume la valenza di richiesta di iscrizione a ruolo.

Dalla data dell'avvenuta notifica ha inizio il procedimento, mentre il termine di cui all'art. 820 c.p.c. decorre dalla data dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro monocratico o di tutti gli arbitri componenti il Collegio.

La domanda arbitrale deve contenere:

1) nell'arbitrato collegiale

- a) la nomina del proprio arbitro;
- b) l'invito al convenuto a nominare il proprio arbitro entro venti giorni dalla notifica della domanda;
- c) l'avvertimento che in difetto di nomina dell'arbitro, vi provvederà direttamente il Presidente della Corte, il quale ne darà notizia alla parte interessata con lettera raccomandata A.R..

2) nell'arbitrato monocratico

- a) l'invito al convenuto a costituirsi con memoria difensiva entro 20 giorni dalla notifica dell'atto, qualora l'arbitro sia già nominato nella clausola compromissoria;



b) l'istanza al Presidente della Corte per la nomina dell'Arbitro Unico, qualora non sia già stato in precedenza nominato.

3) Nell'arbitrato societario, la domanda arbitrale deve essere preceduta dalla richiesta al Presidente della Corte Arbitrale di nomina dell'intero Collegio, oppure, in caso di arbitrato monocratico, dell'Arbitro Unico.

In ogni tipo di arbitrato, nel contesto dell'atto introduttivo deve essere trascritto il testo della clausola compromissoria.

La memoria della parte convenuta – nelle forme indicate per i singoli procedimenti – equivale alla comparsa di risposta e deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 167 c.p.c. nonché l'eventuale nomina di arbitro di parte in ipotesi di arbitrato collegiale. Se la memoria di parte convenuta contiene una domanda riconvenzionale, la parte ne deve indicare il valore sempre al fine di individuare il costo di iscrizione a ruolo del procedimento arbitrale.

Qualora la parte non si costituisca a ministero di un difensore di procederà in sua contumacia.

Capo II

Della scelta e della nomina degli arbitri

Art. 17

Modalità delle nomine presidenziali

Nell'arbitrato monocratico e collegiale, qualora l'arbitro non sia già stato designato dalle parti, il Presidente della Corte esercita il potere di nomina scegliendo l'arbitro secondo i principi di cui all'art. 7.

Art. 18

Arbitrati collegiali pluriparte

Nel caso in cui le parti contendenti siano più di due, ogni centro di imputazione di interessi omogenei nominerà il proprio arbitro, sempre che non si verta in materia societaria, nella quale l'arbitro deve essere nominato da un terzo, Presidente della Corte Arbitrale o Presidente del Tribunale o da altro soggetto terzo.

Qualora non si possa ridurre il numero delle parti con il criterio del centro di imputazione degli interessi omogenei ed i contendenti risultino in numero di cinque o più, l'arbitrato sarà trasformato da collegiale in monocratico: in mancanza di accordo tra i contendenti sulla scelta dell'arbitro unico, la scelta sarà effettuata dal Presidente della Corte ed in caso di mancata motivata accettazione dal Presidente del Tribunale.

Art. 19

Dell'accettazione dell'incarico

L'arbitro o gli arbitri nominati debbono comunicare per iscritto alle parti e alla Corte Arbitrale la loro accettazione o astensione, nel termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della nomina.

Se l'arbitro di nomina presidenziale si astiene, il Presidente, informate le parti, provvede a nuova nomina.

Nell'arbitrato collegiale, l'arbitro terzo convoca senza ritardo gli altri componenti del Collegio per predisporre l'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti.

In ogni caso, tale udienza dovrà essere fissata entro dieci giorni dalla nomina del terzo arbitro o dalla nomina dell'arbitro unico. Nei cinque giorni precedenti alla data dell'udienza, la parte che ha attivato il procedimento arbitrale provvederà a perfezionare l'iscrizione della causa a ruolo presso la Corte Arbitrale in Rimini, Via Pani, n. 5, nei locali della quale si svolgerà il procedimento arbitrale.

Qualora il procedimento arbitrale non venga celebrato, perché nelle more le parti hanno trovato tra di loro un'intesa o per qualsiasi altro motivo, la parte che ha attivato il procedimento arbitrale, con domanda arbitrale notificata anche alla Corte, sarà tenuta a pagare il 50% del costo della iscrizione a ruolo, oltre agli oneri fiscali.

Capo III

Del procedimento

Art. 20

Dell'udienza di prima comparizione

All'udienza di prima comparizione, le parti debbono presenziare personalmente, assistite dai rispettivi difensori.

L'udienza di prima comparizione ha la finalità di verificare la regolarità degli atti introduttivi e delle costituzioni delle parti, nonché di verbalizzare tutte le dichiarazioni delle parti in ordine alla conduzione del procedimento con funzione organizzativa delle successive fasi procedurali; in particolare l'Arbitro:

- 1)** verifica la regolarità della costituzione del contraddittorio, verificando la regolarità degli atti iniziali;
- 2)** nel caso di mancata comparizione della parte convenuta, ne dichiara la contumacia, disponendo che copia del verbale le venga notificato a cura della parte costituita entro cinque giorni, con l'avvertimento che si procederà in sua contumacia;
- 3)** nel caso di mancata comparizione della parte attrice, chiede alla parte convenuta se intende comunque procedere ed in caso negativo dichiara chiuso il procedimento; in caso affermativo dichiara la contumacia dell'attore;
- 4)** in caso di comparizione regolare di tutte le parti, l'Arbitro sente le parti in interrogatorio libero, dapprima separatamente, poi congiuntamente, al fine di verificare l'esistenza di possibilità transattive. In caso affermativo vengono verbalizzati i contenuti dell'accordo e, previa informazione che i patti verbalizzati hanno natura obbligatoria contrattuale, il verbale viene fatto



sottoscrivere dalle parti, dai difensori e dagli arbitri. A questo punto, l'Arbitro dichiara la cessazione della controversia;

- 5) Le parti -nel primo verbale- danno atto che la sede del procedimento è fissata presso la Corte Arbitrale della Romagna e ciascuna dichiara la propria domiciliatura - a tutti gli effetti - presso il difensore che indica espressamente.
- 6) In caso di procedimento collegiale gli arbitri possono incaricare uno di loro di seguire la fase istruttoria con poteri di direzione dell'udienza.
- 7) L'arbitro, su richiesta, fissa alle parti un termine di 30 giorni per depositare memorie, in cui precisare, a pena di decadenza:
 - tutte le eventuali eccezioni preliminari e/o pregiudiziali di merito e di rito;
 - le eventuali precisazioni o modificazioni della domanda (in emendamento di quelle contenute negli atti introduttivi);
 - tutte le richieste istruttorie
- 8) Fissa ulteriore termine di giorni 30, sempre a pena di decadenza,
 - per depositare memorie al fine di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime;
 - nonché per l'eventuale indicazione di prova contraria, compresa la produzione di documenti conseguente alle prove avversarie.

Art. 21

Ordinanza istruttoria

Nell'udienza successiva al deposito delle memorie l'Arbitro con sua ordinanza

- a) indica le prove ammesse e quelle escluse, motivando la decisione, regolando anche l'ordine di assunzione delle prove;
- b) dichiara la necessità o meno di assumere consulenza tecnica d'ufficio, indicando il nominativo del CTU prescelto tra quelli iscritti nelle liste della Corte, l'oggetto della prova e i quesiti.

Le parti possono concordare di attribuire alle risposte a specifici quesiti peritali un valore definitivo e vincolante da assumersi nel procedimento arbitrale.

L'ordinanza deve essere comunicata anche al CTU, per la sua comparizione all'udienza istruttoria.

- c) fissa la data dell'udienza per l'inizio dell'espletamento delle prove.

Se sono state sollevate questioni pregiudiziali idonee a decidere la controversia l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.

Capo IV Delle prove Art. 22

Disposizione generale

Gli strumenti di prova del giudizio sono quelli previsti dalla legge, se ed in quanto applicabili al rito arbitrale.

I documenti potranno essere depositati in fotocopia conforme consentendo alla Segreteria il raffronto con l'originale.

Art. 23

Udienza di incarico al C.T.U.

In caso sia stata disposta C.T.U., all'udienza fissata con l'ordinanza istruttoria di cui all'art. 24, saranno presenti i difensori delle parti unitamente a rispettivi consulenti tecnici e al Consulente Tecnico d'Ufficio.

L'arbitro procede a raccogliere l'accettazione dell'incarico ed integra, se necessario, i quesiti indicati nell'ordinanza ammissiva della C.T.U..

Il C.T.U. stabilisce con i Consulenti Tecnici di Parte le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il C.T.U. richiede quindi all'arbitro la concessione del termine ritenuto adeguato per svolgere l'incarico.

A questo punto l'arbitro:

- a) determina l'ammontare del fondo per le spese peritali;
- b) fissa l'udienza per l'esame delle risultanze peritali e la fissazione di ulteriori eventuali prove, che non siano state assunte prima o contemporaneamente alla C.T.U..

Il C.T.U., il quale potrà acquisire la documentazione necessaria presso la Pubblica Amministrazione, non potrà consentire alle parti ed ai loro consulenti di depositare nuovi documenti nel corso delle operazioni.

Prima del deposito della sua relazione il C.T.U. ne trasmette una bozza non definitiva ai consulenti di parte e raccoglie le loro osservazioni.

Nella sua relazione definitiva il C.T.U. darà conto di tali osservazioni esprimendo il suo motivato parere in ordine a quelle che ritiene di non condividere.

Art. 24

Prova testimoniale

I testi, intimati a cura delle parti anche a mezzo di raccomandata a.r., non dovranno entrare in contatto tra loro prima dell'audizione e, a richiesta dell'arbitro, dovranno restare a disposizione per eventuali confronti.

Ogni testimone va reso edotto della responsabilità che assume con dichiarazioni false o reticenti.

La parte che ha intimato il teste a comparire deve rifondere ai testimoni le spese sostenute per recarsi all'udienza di escussione, nella misura liquidata dall'arbitro.



Art. 25

Della chiusura dell'istruttoria

Raccolte tutte le prove ammesse, depositate e/o esperite, l'arbitro dichiara chiusa l'istruttoria e fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni.

L'arbitro, precisate le conclusioni, assegna alle parti termine per il deposito di conclusioni e ulteriore termine per repliche e autorizza il ritiro dei fascicoli di parte.

Il termine per il deposito delle memorie conclusionali, delle relative repliche e delle note spese, nonché per la restituzione dei fascicoli di parte, è perentorio.

Non opera la sospensione dei termini feriali.

Capo V

Della decisione

Art. 26

Della formazione, del deposito e della correzione del lodo

Si richiama integralmente quanto disposto agli articoli da 820 a 826 c.p.c..

Art. 27

Disposizione generale e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia espressamente alle norme di cui agli artt. da 806 a 838 c.p.c., nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto applicabili

LIBRO III

Dei procedimenti arbitrali irrituali

Art. 28

Dell'arbitrato irrituale

Il rito dell'arbitrato irrituale verrà regolato secondo quanto pattuito dalle parti, mediante accordo formale che stabilisca eventuali modalità procedurali discostantisi da quelle rituali e dal presente regolamento, fermo restando il principio del contraddittorio.

In mancanza di accordo procedurale tra le parti, l'arbitro può applicare le norme del presente regolamento oppure quelle previste dal codice di procedura civile per l'arbitrato rituale.



SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO:

**IPOTESI DI CLAUSOLE DI CONCILIAZIONE E ARBITRO UNICO
IN MATERIA ORDINARIA**

1)

**CLAUSOLA CONGIUNTA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO MONOCRATICO AMMINISTRATO
(Arbitrato rituale secondo diritto) concordata tra la Camera di Conciliazione di Rimini e la Corte
Arbitrale delle Romagne.**

- 1)** Ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia sarà oggetto di un tentativo di conciliazione, in base alla procedura della Camera di Conciliazione di Rimini, presso la Camera di Commercio di Rimini, secondo il Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.
- 2)** Ogni controversia non definita tramite conciliazione come prevista al comma precedente, sarà deferita, con applicazione del Regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne, che ha sede in Rimini, Via Pani, n. 5, alla decisione, ai sensi dell'art. 806 c.p.c., di un arbitro unico. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, lo stesso verrà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o da parte del Presidente del Tribunale di Rimini, in caso di mancata motivata accettazione dell'arbitro nominato dal Presidente della Corte. L'arbitro deciderà secondo diritto con procedimento rituale.

2)

**CLAUSOLA CONGIUNTA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO AMMINISTRATO COLLEGIALE
(Arbitrato rituale secondo diritto) concordata tra la Camera di Conciliazione di Rimini e la Corte
Arbitrale delle Romagne.**

- 1)** Ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia sarà oggetto di un tentativo di conciliazione, in base alla procedura della Camera di Conciliazione di Rimini, presso la Camera di Commercio di Rimini, secondo il Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.
- 2)** Ogni controversia non definita tramite conciliazione come prevista al comma precedente, sarà deferita, con applicazione del Regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne, che ha sede in Rimini, Via Pani, n. 5, alla decisione, ai sensi dell'art. 806 c.p.c., di un collegio arbitrale, così come previsto dall'art. 810 c.p.c., con nomina del terzo arbitro, in caso di disaccordo dei due arbitri, da parte del Presidente della Corte delle Romagne o da parte del Presidente del Tribunale di Rimini, in caso di mancata motivata accettazione dell'arbitro nominato dal Presidente della Corte. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto con procedimento rituale.

3)

**SOLA CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE IN MATERIA SOCIETARIA DA INSERIRE NEGLI STATUTI
SOCIETARI**

- 1)** Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente atto costitutivo, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione, presso la Camera di Conciliazione di Rimini, istituita nella Camera di Commercio di Rimini, secondo il Regolamento vigente all'avvio della conciliazione.
- 2)** La comunicazione alle altre parti della richiesta di conciliazione determina l'interruzione della prescrizione ed impedisce la decadenza, il cui termine riprende a decorrere dal deposito del verbale di fallita conciliazione presso la segreteria della Camera di Conciliazione.



CLAUSOLA CONGIUNTA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA DA INSERIRE NEGLI STATUTI SOCIETARI

- 1)** Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente atto costitutivo, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione, presso la Camera di Conciliazione di Rimini, istituita nella Camera di Commercio di Rimini, secondo il Regolamento vigente all'avvio della conciliazione.
- 2)** La comunicazione alle altre parti dell'istanza di conciliazione determina l'interruzione della prescrizione ed impedisce la decadenza, il cui termine riprende a decorrere dal deposito del verbale di fallita conciliazione presso la segreteria della Camera di Conciliazione.
- 3)** La controversia non risolta tramite conciliazione come previsto ai commi precedenti nel termine di giorni quarantacinque, prorogabili solo su istanza congiunta delle parti, sarà devoluta alla decisione di un arbitro (o di un collegio arbitrale) secondo le disposizioni del regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne.
- 4)** L'arbitro (od il collegio) sarà designato: dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o dal Presidente del Tribunale di Rimini in caso di mancata motivata accettazione dell'arbitro designato dal Presidente della Corte.
- 5)** Sono comunque escluse:
 - le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
 - l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
 - le impugnazioni del bilancio societario.
- 6)** L'istanza di nomina verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale (la Corte Arbitrale).
- 7)** La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti dovrà altresì essere depositata entro sette giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale:
- 8)** E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi a norma dell'art. 35 Dlgs. n. 5/03.
- 9)** Nelle controversie aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare all'arbitro compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronuncia del lodo. La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.
- 10)** L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede in Rimini ed il lodo dovrà essere pronunciato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c.

Rimini, li 1/12/2005



INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 - Riferimenti normativi**
- Art. 2 - Domanda arbitrale**
- Art. 3 - Forma degli atti e dei provvedimenti**
- Art. 4 - Funzione della Segreteria**
- Art. 5 - Provvedimenti degli Arbitri e atti di parte: comunicazioni e depositi**
- Art. 6 - Tutela della privacy**
- Art. 7 - Gli Arbitri - Requisiti per l'iscrizione alle liste arbitrali -**
- Art. 8 - Nomina degli arbitri**
- Art. 9 - Ricusazione degli arbitri**
- Art. 10 - Sostituzione dell'arbitro**
- Art. 11 - Costo dell'arbitrato**
- Art. 12 - Requisiti per l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici d'ufficio**
- Art. 13 - I difensori**
- Art. 14 - Natura dell'arbitrato**
- Art. 15 - Caratteristiche dell'arbitrato**
- Art. 16 - Definizione e requisiti**
- Art. 17 - Modalità delle nomine presidenziali**
- Art. 18 - Arbitrati collegiali pluriparte**
- Art. 19 - Dell'accettazione dell'incarico**
- Art. 20 - Dell'udienza di prima comparizione**
- Art. 21 - Ordinanza istruttoria**
- Art. 22 - Disposizione generale in merito alle prove**
- Art. 23 - Udiienza di incarico al C.T.U.**
- Art. 24 - Prova testimoniale**
- Art. 25 - Della chiusura dell'istruttoria**
- Art. 26 - Della formazione, del deposito e della correzione del lodo**
- Art. 27 - Disposizione generale e di rinvio**
- Art. 28 - Dell'arbitrato irrituale**

La Corte Arbitrale delle Romagne

Dott. Roberto Sapio

Rimini, lì 1 dicembre 2005